




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO BIBLIOTECA



LS

LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 4

Luglio – Agosto 2007



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVIII n. 4 LUGLIO - AGOSTO 2007

XV Legislatura

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
RECIDIVA.....	9
<i>Loi n. 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs</i>	9
Germania.....	10
DOCUMENTI D’IDENTITÀ.....	10
<i>Gesetz zur Änderung des Passgesetzes und weiterer Vorschriften vom 20. Juli 2007 - Legge di modifica della normativa sui passaporti e di altre disposizioni</i>	10
Germania.....	12
INFORMATICA - DIRITTO PENALE	12
<i>Einundvierzigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität (41. StrÄndG), vom 7. August 2007 – Quarantunesima legge di modifica del codice penale sulla lotta ai reati di criminalità informatica</i>	12
Regno Unito.....	14
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.....	14
<i>Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007</i>	14
Regno Unito.....	16
PENE ALTERNATIVE / CARCERI.....	16
<i>Offender Management Act 2007</i>	16
Spagna.....	18
PARTITI POLITICI - FINANZIAMENTO	18
<i>Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos</i>	18
Stati Uniti d’America.....	20
INTERCETTAZIONI / SERVIZI DI SICUREZZA	20
<i>Protect America Act of 2007 (Public Law 110-55)</i>	20

Politiche economiche	23
Francia	25
TRASPORTI PUBBLICI / SCIOPERO	25
<i>Loi n. 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs</i>	25
Germania.....	27
CIRCOLAZIONE STRADALE - SICUREZZA.....	27
<i>Gesetz zur Einführung eines Alkoholverbots für Fahranfänger und Fahranfängerinnen vom 19. Juli 2007 – Legge che introduce il divieto di consumare alcolici per i neopatentati</i>	27
Germania.....	29
SOCIETÀ - TASSAZIONE	29
<i>Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 - Legge di riforma della tassazione delle imprese</i>	29
Regno Unito.....	31
CONSUMATORI – TUTELA.....	31
<i>Consumers, Estate Agents and Redress Act 2007</i>	31
Spagna.....	33
CONCORRENZA	33
<i>Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia</i>	33
Spagna.....	35
ENERGIA ELETTRICA	35
<i>Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad</i>	35
Spagna.....	37
SERVIZI FINANZIARI / CONSUMATORI - TUTELA	37
<i>Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores</i>	37
 Politiche sociali	 39
Francia	41
SICUREZZA SOCIALE	41
<i>Loi n.2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat</i>	41

Francia	43
UNIVERSITA'	43
<i>Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités</i>	43
Germania.....	45
BIOETICA	45
<i>Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats (Ethikratsgesetz – EthRG) vom 16. Juli 2007 – Legge istitutiva del Consiglio etico tedesco</i>	45
Germania.....	45
SALUTE - TUTELA / FUMO PASSIVO	47
<i>Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, vom 19. Juli 2007 – Legge per la tutela dai danni provocati dal fumo passivo</i>	47
Germania.....	49
TRAPIANTI.....	49
<i>Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz), vom 20. Juli 2007 – Legge sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule umani</i>	49
Regno Unito.....	51
PENSIONI	51
<i>Pensions Act 2007</i>	51
Spagna.....	53
LAVORO AUTONOMO	53
<i>Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo</i>	53
Spagna.....	55
RICERCA SCIENTIFICA / BIOETICA	55
<i>Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica</i>	55
Indice delle voci.....	57

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2007.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende le principali leggi approvate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

RECIDIVA

Loi n. 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (J.O. del 11 agosto 2007)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0755260L>

La legge è stata votata con procedura d'urgenza nel corso della sessione straordinaria, allo scopo di completare ed ampliare le disposizioni contenute nelle leggi del 12 dicembre 2005 (*Loi n. 2005-1549 relative au traitement de la récidive des infractions pénales*, Bollettino LS n. 6 del 2005) e del 5 marzo 2007 (*Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance*, Bollettino LS n. 2 del 2007), rispondendo all'impegno assunto dal neo eletto Presidente della Repubblica, in materia di sicurezza delle persone e dei beni.

Il testo rafforza la repressione della recidiva con l'introduzione di pene minime di privazione della libertà (*peines planchers*) applicabili, sia ai maggiorenni che ai minorenni, in stato di recidiva legale e condannati per i crimini e per i delitti puniti con più di tre anni di reclusione. Queste pene minime sono fissate in base ad una gradazione chiara e coerente, proporzionata alla pena prevista per il reato. Allo scopo di non incorrere in un giudizio contrario del Consiglio costituzionale, che avrebbe potuto rilevare un contrasto con il principio della personalizzazione delle pene, il legislatore ha mitigato l'automaticità, prevista nella legge in esame, dando la possibilità al giudice di stabilire una pena inferiore in base alle circostanze del reato, alla personalità del reo o alle garanzie del suo reinserimento.

Il secondo punto toccato dalla legge riguarda i minori in stato di recidiva. Rispettando il principio dell'attenuazione della responsabilità penale dei minori, per non contrastare le esigenze costituzionali relative alla giustizia minorile, il legislatore ha però previsto delle deroghe per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, ai quali il giudice può non riconoscere l'attenuante della minore età, qualora siano in stato di recidiva e abbiano commesso un reato di violenze volontarie, di aggressione sessuale o un reato con la circostanza aggravante della violenza. In caso di multirecidiva per crimini o delitti gravi, l'attenuante della minore età non può essere concessa, salvo decisione contraria da parte del Tribunale per i minorenni o della Corte d'assise per i minori.

Infine la legge generalizza la pena accessoria dell'ingiunzione del trattamento medico per gli autori di reati di natura sessuale, salvo decisione contraria del giudice. I condannati che rifiutano di sottoporsi al trattamento non potranno beneficiare di riduzioni di pena o di liberazione condizionale.





Germania

Legge

DOCUMENTI D'IDENTITÀ

Gesetz zur Änderung des Passgesetzes und weiterer Vorschriften vom 20. Juli 2007 (BGBl., I, S. 1566) - Legge di modifica della normativa sui passaporti e di altre disposizioni

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1566.pdf>

La nuova legge in materia di passaporti è finalizzata al recepimento delle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario n. 2252/2004/CE “relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri” del 13 dicembre 2004.

La possibilità di introdurre dati biometrici nei documenti personali per i cittadini tedeschi era, in linea di principio, già stata prevista nella legge sulla lotta contro il terrorismo del 9 gennaio 2002. Le nuove disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria si applicheranno ai diversi tipi di passaporto di viaggio, cioè a quello per adulti e bambini (*Reisepass* e *Kinderreisepass*), ai passaporti provvisori e a quelli c.d. di servizio (*Dienstpass* e *Diplomatenpass*).

Secondo le disposizioni contenute nel citato Regolamento comunitario, tutti i passaporti saranno dotati di un supporto di memorizzazione (*chip*) che contiene l'immagine del volto e le impronte digitali del richiedente (di regola l'impronta del dito indice sinistro e destro). I dati memorizzati sono protetti al fine di garantirne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza contro ingerenze e manomissioni non autorizzate. La legge tedesca specifica inoltre che non viene istituita alcuna banca dei dati biometrici a livello federale.

Il modello del nuovo passaporto sarà deciso dal Ministero federale dell'interno, d'intesa con il Ministero federale degli esteri, con l'emanazione di un regolamento legislativo (*Rechtsverordnung*) adottato con il consenso obbligatorio del *Bundesrat*. Tale consenso non è necessario nel caso dei passaporti di servizio.

Per quanto riguarda la validità dei passaporti, di cui al § 5, la legge stabilisce che il normale passaporto, quello di servizio e quello diplomatico hanno una scadenza di dieci anni, oppure di sei anni nel caso in cui il titolare non abbia ancora compiuto 24 anni. Anche il passaporto per i minori dura sei anni o al massimo fino al compimento del dodicesimo anno di età. I passaporti provvisori, compresi quelli provvisori di servizio, valgono al massimo un anno. La legge sancisce espressamente l'inammissibilità di qualsiasi proroga della durata di validità dei passaporti.

Alcune importanti novità introdotte con le modifiche alla normativa vigente sui passaporti riguardano in particolare i minori e i transessuali.

segue



Il passaporto di viaggio per i bambini perde la funzione finora avuta come documento sostitutivo del passaporto. Le nuove disposizioni abbassano infatti da 16 a 12 anni il limite di età per poter richiedere il passaporto. Viene pertanto consentito il rilascio della carta di identità anche prima dell'età obbligatoria prevista dalla legge (cioè 16 anni) ai minori in possesso di un passaporto. I bambini di età inferiore a 12 anni ricevono su richiesta un *Kinderreisepass* sprovvisto di *chip*. Fino al compimento dei 6 anni non vengono rilevate le impronte digitali e l'obbligo di firma è previsto a partire dai 10 anni.

Con la nuova disciplina sui passaporti è consentito ai transessuali che abbiano almeno modificato il nome di battesimo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge sui transessuali (*Transsexuellengesetz*) optando per la c.d. "piccola soluzione" (*kleine Lösung*), di ottenere il rilascio di un passaporto in cui il genere sessuale indicato e registrato sia quello al quale l'interessato sente di appartenere.

Il titolo accademico di dottore continuerà a figurare sui documenti di viaggio, anche se il disegno di legge del Governo ne prevedeva l'abolizione, essendo stata accolta una proposta di modifica da parte del *Bundesrat*.

Ulteriori disposizioni prevedono infine l'introduzione di procedure elettroniche per la richiesta del passaporto e consentono la ricerca *online* delle immagini memorizzate sul *chip* da parte delle autorità di polizia.

Oltre alla normativa in materia di passaporti, di cui è stata prevista dall'art. 9 del provvedimento una ripubblicazione del testo consolidato (c.d. *Neufassung*) a cura del Ministero federale dell'interno prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cioè prima del 1° novembre 2007), sono state modificate conseguentemente anche una serie di altre leggi importanti, come la legge sui documenti personali, la legge sulla procedura di asilo, la legge sul soggiorno degli stranieri e la legge sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea.



Germania

Legge

INFORMATICA - DIRITTO PENALE

Einundvierzigstes Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität (41. StrÄndG), vom 7. August 2007 (BGBl., I, S. 1786) – Quarantunesima legge di modifica del codice penale sulla lotta ai reati di criminalità informatica

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1786.pdf>

La quarantunesima legge di modifica del Codice penale tedesco mira a rafforzare la lotta alla criminalità informatica, modificando alcuni articoli del codice e introducendone di nuovi. Vengono così attuate in Germania sia la decisione quadro 2005/222/GAI dell'Unione europea relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, sia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2001 volta a combattere la criminalità informatica.

La nuova legge innanzitutto riformula il § 202a del Codice penale:

“Spionaggio di dati. – (1) Chiunque, senza autorizzazione e violando meccanismi di sicurezza dell'accesso, procura a sé o ad altri dei dati non destinati a lui e specialmente protetti contro l'accesso non autorizzato, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con un'ammenda. (2) Ai sensi del comma (1), sono dati solo quelli registrati elettronicamente o magneticamente o comunque non direttamente leggibili.”

Vengono poi aggiunti dal provvedimento due articoli, il § 202b e il 202c.

Il primo recita: *“Intercettazione di dati.* – Chiunque, senza autorizzazione e usando mezzi tecnologici, procura a sé o ad altri l'accesso a dati non destinati a lui (comma (2) del § 202a) a partire da trasmissioni non pubbliche di dati o da emissioni elettromagnetiche di impianti di elaborazione dati, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con un'ammenda, salvo che il reato non sia passibile di pene più severe ai sensi di altre disposizioni”.

Il secondo recita: *“Preparazione di uno spionaggio di dati o di una intercettazione di dati.* – Chiunque prepari un reato previsto dai §§ 202a o 202b fabbricando, procurando a sé o ad altri, vendendo, cedendo, diffondendo o comunque fornendo l'accesso

1. a *password* o ad altri codici di sicurezza che permettano l'accesso a dati (comma (2) del § 202a)

2. ovvero a programmi di elaboratore il cui scopo sia di commettere tali atti, è punito con la pena detentiva fino ad un anno o con un'ammenda”.

Infine, viene così riformulato il § 303b sempre del Codice penale:

“Sabotaggio informatico. – (1) Chiunque disturba in modo significativo una elaborazione dati che sia di essenziale importanza per altri

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



1. commettendo un atto di cui al § 303a comma (1) [alterazione di dati],
2. oppure inserendo o trasmettendo dati (comma (2) del § 202a) con l'intenzione di un creare un pregiudizio ad altri,
3. oppure distruggendo, danneggiando, rendendo inutilizzabile, rimuovendo o alterando un impianto di elaborazione dati o un contenitore di dati,
è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con un'ammenda.
- (2) Se si tratta di un'elaborazione dati che è di essenziale importanza per l'attività economica o imprenditoriale di altri o per una pubblica autorità, si applica una pena detentiva fino a cinque anni o un'ammenda.
- (3) Il tentativo è punito.
- (4) In casi particolarmente gravi ai sensi del comma (2), la pena detentiva è da sei mesi a tre anni. Di regola, un caso è considerato particolarmente grave se colui che lo ha commesso
 1. causa una perdita patrimoniale di grande entità,
 2. agisce su base commerciale o come un'organizzazione creata per commettere atti ripetuti di sabotaggio informatico;
 3. pregiudica la fornitura di beni o di servizi vitali per la popolazione o pregiudica la sicurezza della Repubblica federale di Germania.
- (5) In caso di preparazione di un reato ai sensi del comma (1) si applica quanto disposto dal § 202c".



Regno Unito

Legge

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007
(Legge promulgata il 29 luglio 2007)
(<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/20070015.htm>)

La legge, formata da circa 150 articoli e corredata da numerosi allegati, contiene disposizioni di contenuto diverso, le quali, in attuazione di linee programmatiche enunciate in una serie di documenti preparatori perlopiù di fonte governativa o redatti dalla *Law Commission*, recano modifiche all'ordinamento giudiziario e innovano la disciplina di materie particolari, tra cui, principalmente, il procedimento esecutivo civile. Le disposizioni di maggior rilievo e connotate da maggiore organicità sono tuttavia quelle finalizzate ad una razionalizzazione del sistema dei tribunali e ad una contestuale riforma della disciplina delle impugnazioni.

Giova in proposito rammentare che, nel sistema giudiziario britannico, a differenza delle corti (*courts*), i *tribunals* non fanno parte della magistratura ordinaria ma si configurano come giurisdizioni speciali, istituite con leggi *ad hoc* e di impianto settoriale; essi hanno, di norma, cognizione sulle controversie insorte tra i cittadini e la pubblica amministrazione (è il caso degli *administrative tribunals*, competenti, tra l'altro, in materia fiscale o di immigrazione) oppure tra i privati in ambiti determinati (tipicamente, in materia lavoristica). Il notevole incremento dei *tribunals* nel corso degli ultimi decenni non è stato però privo di effetti sul piano della frammentazione delle competenze e della diversità delle regole procedurali, al punto che di tali organismi è stata messa in questione la complessiva efficienza e affidabilità. Una riforma dell'intero sistema veniva pertanto raccomandata, nel 2001, ad esito dell'indagine affidata a Sir Andrew Leggatt (la cui relazione conclusiva era significativamente intitolata: *Tribunals for Users - One System, One Service*); queste valutazioni venivano poi fatte proprie, nel luglio del 2004, dal Dipartimento per gli Affari Costituzionali, oggi Ministero della Giustizia (con il documento dal titolo: *Transforming Public Services: Complaints, Redress and Tribunals*).

Da tali premesse deriva il provvedimento in esame. Esso istituisce due nuovi tribunali a competenza generale, il *First-tier Tribunal* e l'*Upper Tribunal*, in capo ai quali vengono concentrate le funzioni giurisdizionali di tipo settoriale finora esercitate da tribunali già esistenti (elencati nel primo allegato del testo legislativo); è previsto tuttavia che i due tribunali (dei quali il secondo assume le funzioni tipiche, benché non esclusive, del secondo grado di giurisdizione) possano organizzarsi al loro interno in sezioni specializzate.

segue



Dei nuovi organismi si definiscono inoltre la struttura, in precedenza variabile dall'assetto monocratico a quello collegiale, e i requisiti dei membri, ai quali, diversamente dal passato, è ora formalmente attribuito il titolo di giudice. Al vertice del sistema così delineato sono preposti, con compiti di generale supervisione, il *Senior President of Tribunals* e l'*Administrative Justice and Tribunals Council* (che prende il posto del *Council on Tribunals*).

Corollario della riforma è la previsione di una disciplina omogenea delle impugnative, in luogo del precedente regime fondato sul riesame delle decisioni da parte di un altro tribunale oppure, a seconda dei casi, sulla loro appellabilità dinanzi alla *High Court*. Si dispone ora che una decisione resa dal *First-tier Tribunal* possa essere impugnata per motivi di legittimità dinanzi all'*Upper Tribunal*, e che un appello ulteriore sia esperibile dinanzi ad una corte ordinaria. All'*Upper Tribunal*, d'altra parte, è attribuita una distinta competenza giurisdizionale nei casi ricadenti in categorie di materie previamente definite dal *Lord Chief Justice* (eccettuate l'immigrazione e la nazionalità) oppure ad esso direttamente deferiti dalla *High Court* o dalla *Court of Sessions* scozzese.

In ragione delle competenze specialistiche esercitate, alcuni tribunali esistenti non sono interessati dalla riforma se non per la supervisione del *Senior President of Tribunals* a cui vengono sottoposti, e conservano dunque le loro autonome competenze: si tratta degli *employment tribunals*, dell'*Employment Appeal Tribunal* (istanza di secondo grado) e dell'*Asylum and Immigration Tribunal*, per le cui pronunce la legge istitutiva non ha previsto mezzi di impugnazione. Detti organismi condividono, inoltre, con i due nuovi tribunali a competenza generale i servizi amministrativi predisposti dal *Tribunal Service*, agenzia istituita nel 2006 con atto del Governo ed incardinata nel Ministero della Giustizia.



Regno Unito

Legge

PENE ALTERNATIVE / CARCERI

Offender Management Act 2007
(Legge promulgata il 26 luglio 2007)
<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/20070021.htm>

Le disposizioni della legge in rassegna modificano, per un verso, aspetti puntuali dell'ordinamento penitenziario e, per altro verso, si correlano all'istituto della *probation of offenders* - assimilabile alla sospensione condizionale della pena vigente nel nostro ordinamento - per riformularne taluni aspetti organizzativi e funzionali.

La *probation* consiste nell'irrogazione da parte del giudice, avuto riguardo alle circostanze, di misure alternative alla detenzione, la cui esecuzione è posta sotto il controllo di apposite autorità amministrative (*probation officers*). In tale ipotesi, il provvedimento giudiziale (*order*) è emanato previo parere del *National Probation Service* (NPS) e a fronte della dichiarazione resa dall'autore del reato di volersi conformare alle condizioni in esso stabilite, violate le quali egli perderà ogni beneficio e dovrà scontare la pena detentiva prevista per il reato a suo tempo commesso.

In precedenza, i servizi implicati dal funzionamento dell'istituto predetto (di natura custodiale o riabilitativa dei condannati) erano rimessi alla competenza esclusiva di organismi amministrativi operanti nelle proprie circoscrizioni (*local probation boards*), sicché altri soggetti avrebbero potuto provvedervi soltanto per diretto affidamento da parte di questi uffici. Più di recente, è venuta delineandosi un'impostazione orientata ad un coinvolgimento più ampio di soggetti abilitati a svolgere i compiti connessi ai *probation services*.

Pertanto, lasciando invariata la competenza del NPS (da cui sono trasmessi ogni anno all'autorità giudiziaria circa 240.000 *pre-sentence reports*), il legislatore ha istituito nel 2004 il *National Offender Management Service* (NOMS), agenzia incardinata nel Ministero della Giustizia e competente per l'intero territorio nazionale, e dieci direzioni operanti su base regionale (*Regional Offender Manager*, ROM). Compito precipuo del NOMS è appunto quello di affidare - attraverso il suo *Commissioning and Partnership Directorate* - i servizi in questione a soggetti pubblici od anche privati con o senza scopo di lucro, quali, ad esempio, imprese specializzate, organizzazioni di volontariato, comunità di recupero.

La legge in esame è intervenuta a modificare ulteriormente tale assetto, concentrando in capo al Ministro le competenze generali relative all'affidamento dei *probation services*, da esercitare in modo diretto (specie con riguardo alle attività di contenuto specialistico o di costo elevato) oppure attraverso la definizione di indirizzi da attuare nel più ristretto ambito regionale o locale. E' riservata altresì al Ministro la potestà relativa

segue



all'individuazione dei requisiti (di qualificazione, esperienza, aggiornamento) del personale destinato ad operare a contatto con i condannati, nonché quella di definire criteri generali ai quali debbono attenersi, in modo uniforme sul territorio nazionale, gli operatori del settore tanto pubblici che privati (si tratta dei *National Standards for Management Offenders*, pubblicati il 30 settembre 2007).

Per converso, con specifico riguardo ai servizi connessi con l'attività giurisdizionale, è previsto che tale potestà ministeriale debba esplicarsi non in modo diretto bensì attraverso i *probation trusts*, dei quali la legge medesima disciplina l'istituzione (in luogo dei precedenti *probation boards*).

Il legislatore ha altresì provveduto ad introdurre puntuali modifiche della legislazione penitenziaria, che per taluni aspetti riservava un diverso trattamento agli istituti di pena in ragione della loro gestione pubblica o privata. In particolare, i poteri dei *directors* delle carceri a gestione privata (*contracted-out prisons*, introdotte nel Regno Unito a partire dal 1990 e sottoposte, come quelle gestite dallo Stato, al controllo dello *HM Prison Service*) sono parificati a quelli dei *governors* inquadrati nell'amministrazione penitenziaria.

Altre previsioni del testo legislativo recano alcune modifiche alla disciplina della detenzione di minori (*young offenders*) e di fattispecie rilevanti per la sicurezza delle carceri (quali, ad esempio, l'introduzione illecita di oggetti all'interno delle carceri o l'effettuazione di riprese fotografiche al loro interno).



Spagna

Legge

PARTITI POLITICI - FINANZIAMENTO

Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE núm. 160)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/05/pdfs/A29010-29016.pdf>)

La presente legge, che ha abrogato la precedente Legge organica del 2 luglio 1987, n. 3, apporta modifiche sia al regime di finanziamento pubblico sia a quello privato dei partiti politici.

L'articolo 2, in particolare, individua cinque forme di finanziamento pubblico a partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori

- le sovvenzioni pubbliche conferite a titolo di rimborso delle spese elettorali, nei termini previsti dalla Legge organica del 19 giugno 1985 n. 5, sul regime elettorale generale, a livello statale, e dalle leggi regionali sui procedimenti elettorali delle singole Comunità autonome;

- le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento;

- le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale;

- le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di *referendum*;

- gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali.

Il finanziamento pubblico attribuito ai partiti politici, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute in occasione delle campagne elettorali, è rimasto inalterato con l'approvazione della nuova legge. Va ricordato che tali spese non possono superare il limite fissato dalla Legge organica 5/1985 sul regime elettorale generale, calcolato moltiplicando una cifra data per il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorre.

L'art. 3 della L.O. n. 8/2007 disciplina gli stanziamenti inseriti nei bilanci dello Stato e delle singole Comunità autonome.

Una delle novità introdotte dalla legge riguarda le sovvenzioni annuali che possono essere stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento dei partiti politici nel proprio ambito territoriale. Tutti gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali, così come quelli inseriti nel bilancio generale dello Stato, sono incompatibili con qualunque altro aiuto economico o finanziario presente nel medesimo bilancio e destinato al funzionamento dei partiti, al di fuori delle altre forme di finanziamento pubblico ammesse dalla legge.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Un'ulteriore voce aggiunta dalla nuova legge organica riguarda le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di *referendum*. La L.O. 8/2007 non contiene altre indicazioni, rinviando a future modifiche della Legge organica del 18 gennaio 1980, n. 2, che disciplina le diverse modalità di *referendum* esistenti in Spagna.

Per quanto riguarda i versamenti da parte dei gruppi parlamentari, la legge si limita a prevedere la possibilità di versamenti ai partiti politici da parte dei gruppi del Congresso e del Senato e di quelli delle assemblee delle Comunità autonome, come già previsto nella previgente normativa, aggiungendo la possibilità di ulteriori apporti da parte dei gruppi di rappresentanza presenti negli organi degli enti locali.

Le altre fonti di finanziamento sono individuate dall'art. 2.4 della legge organica. Si tratta di cinque forme di finanziamento privato:

- quote associative e sottoscrizioni da parte di iscritti, aderenti e simpatizzanti;
- utili derivanti da attività proprie dei partiti e rendite ricavate dalla gestione del proprio patrimonio, ricavi derivanti da attività promozionali ed altri ricavati da servizi prestati in relazione con i propri fini costitutivi;
- donazioni in denaro o in natura, percepite nei termini e nelle condizioni previste dalla legge stessa;
- fondi derivanti da prestiti o da crediti concordati;
- eredità o lasciti ricevuti.

Gli artt. 4-8 della L.O. 8/2007 contengono poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad alcune delle forme indicate di finanziamento privato.

Da segnalare, in particolare, tra le specifiche disposizioni relative alle donazioni private, in denaro o in natura, che possono essere ricevute da persone fisiche o giuridiche, l'indicazione di due limiti generali (art. 5):

- divieto assoluto di donazioni anonime (mentre nella precedente versione erano possibili purché non superassero, nell'anno di riferimento, il 5% del contributo statale ordinario);
- divieto di ricevere da una medesima persona fisica o giuridica donazioni superiori a 100.000 euro annuali (nel testo precedente il limite era invece fissato a poco più di 60.000 euro).

Se prima dell'approvazione della L.O. 8/2007 non vi era una specifica disciplina legislativa sui finanziamenti versati a fondazioni e associazioni, vincolate in maniera organica a partiti politici rappresentati in Parlamento, da persone fisiche o giuridiche, ora è stata introdotta una apposita norma, contenuta nella disposizione aggiuntiva settima della legge.

La nuova disposizione fissa i seguenti principi e limiti massimi:

- limite di 150.000 euro all'anno per le donazioni ricevute da una stessa persona fisica o giuridica;
- non applicabilità del divieto posto ai finanziamenti privati da parte di imprese che abbiano rapporti con amministrazioni o enti pubblici oppure con imprese aventi un capitale sociale a maggioranza pubblica;
- formalizzazione in un documento pubblico delle donazioni superiori a 120.000 euro effettuate da persone giuridiche.

I partiti politici devono infine tenere dei registri contabili dettagliati, che permettano in ogni momento di conoscere la loro situazione finanziaria e patrimoniale (art. 14) e la nuova legge disciplina i controlli della Corte dei conti sulla loro gestione finanziaria.



Stati Uniti d'America

Legge

INTERCETTAZIONI / SERVIZI DI SICUREZZA

Protect America Act of 2007 (Public Law 110-55) ***(Legge promulgata il 5 agosto 2007)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.182&filename=publ055.pdf&directory=/disks/wais/data/110 cong public laws](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/useftp.cgi?IPaddress=162.140.64.182&filename=publ055.pdf&directory=/disks/wais/data/110%20cong_public_laws)

La legge federale nota come *Protect America Act of 2007*, approvata con il supporto *bipartisan* del Congresso e promulgata dal Presidente Bush il 5 agosto 2007, modifica il *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978* (FISA), eliminando dalla supervisione del tribunale (*United States Foreign Intelligence Surveillance Court – FISC*) la sorveglianza sulle comunicazioni tra gli Stati Uniti d'America e l'estero. La legge autorizza l'Agenzia per la sicurezza nazionale (*National Security Agency – NSA*) a controllare tutto il traffico telefonico e di rete in entrata, in uscita e transigente attraverso il territorio nazionale. Ciò è possibile escludendo dalla definizione "sorveglianza elettronica", prevista nella legge del 1978, la sorveglianza sulle persone che, ragionevolmente, si presume si trovino al di fuori degli Stati Uniti. I servizi segreti americani hanno giustificato la necessità delle intercettazioni non solo nell'ambito della guerra al terrorismo, ma anche per far fronte alla ripresa dello spionaggio internazionale.

Il *Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978* fu adottato alla fine degli anni settanta in risposta alle conclusioni tratte dal *Committee to Study Government Operations With Respect to Intelligence Activities* (meglio noto come *Church Committee*, dal nome del suo presidente, senatore Frank Church), riguardanti i passati abusi di potere perpetrati dalla CIA e dall'FBI nell'ambito della sorveglianza elettronica per motivi di sicurezza nazionale. La legge del 1978 indica le procedure per la richiesta delle autorizzazioni giudiziarie per la sorveglianza fisica ed elettronica (*physical and electronic surveillance*) e la raccolta di dati di informazione dell'*intelligence (foreign intelligence information)* dei governi stranieri. Dunque, nel creare una struttura legislativa che regolamentasse la sorveglianza elettronica quale mezzo per l'acquisizione di informazioni dei servizi di sicurezza stranieri, il Congresso di allora tentò di raggiungere un compromesso tra gli interessi della sicurezza nazionale e le libertà civili.

Il *Protect America Act of 2007* stabilisce le procedure per il Governo americano per la dichiarazione di legittimità del programma di acquisizione dati e per l'emanazione di direttive destinate ai *provider* per la fornitura di dati o assistenza nell'ambito di un determinato programma. Ai *provider* è garantita l'immunità dall'azione civile in qualsiasi tribunale federale o statale. La legge prevede, inoltre, le procedure per il Governo e per i

segue



destinatari delle direttive per chiedere al tribunale FISC, rispettivamente, un ordine per obbligare i *provider* a collaborare e un aiuto rispetto ad una direttiva ritenuta illegittima.

Il *Protect America Act* autorizza il direttore dell'*Intelligence* Nazionale (DNI) o il ministro della giustizia federale (*Attorney General* – AG) ad ordinare le intercettazioni telefoniche e di rete se certifica che tali comunicazioni riguardano persone che si presume si trovino al di fuori del territorio nazionale, che le acquisizioni non costituiscono sorveglianza elettronica e che i dati raccolti hanno lo scopo di ottenere informazioni sui servizi segreti stranieri. La decisione assunta dal direttore dell'*Intelligence* Nazionale o dal ministro della giustizia deve essere certificata per iscritto, sotto giuramento, e supportata da una dichiarazione scritta e giurata. La certificazione, quindi, viene inoltrata al tribunale FISC che verifica se le procedure adottate rispettano i criteri previsti per legge.

L'amministrazione americana ha dichiarato che le nuove regole permetteranno di difendere gli Stati Uniti d'America dai pericoli esterni, senza aumentare il controllo sui cittadini statunitensi, per i quali restano in vigore le garanzie previste fino ad ora; per poter intercettare e controllare le loro telefonate o la loro posta sarà necessaria l'autorizzazione da parte di un giudice che, invece, non è prevista per gli stranieri e per gli obiettivi localizzati in paesi esteri.

Politiche economiche



Francia

Legge

TRASPORTI PUBBLICI / SCIOPERO

Loi n. 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (J.O. del 22 agosto 2007)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSX0757838L>

La legge n. 2007-1224 ha l'obiettivo di rinforzare il dialogo sociale volto a prevenire dei conflitti sociali nelle imprese con compiti di trasporto pubblico terrestre di persone in modo da evitare, per il futuro, manifestazioni di sciopero. E anche nel caso lo sciopero non possa essere evitato, la nuova legge fissa il quadro giuridico entro il quale il servizio di trasporto pubblico dovrà essere organizzato in caso di sciopero o, comunque, di prevedibile forte perturbazione del traffico.

Per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti sociali la legge afferma il principio di un negoziato obbligatorio nelle imprese di trasporto (art. 2) per arrivare, prima del 1° gennaio 2008, alla conclusione di un accordo-quadro finalizzato a stabilire una procedura di prevenzione dei conflitti. In queste imprese il deposito di preavviso di sciopero non potrà effettuarsi se non dopo un negoziato preventivo tra il datore di lavoro o le organizzazioni sindacali di categoria che intendono indire lo sciopero e l'accordo-quadro dovrà fissare le regole organizzative e di svolgimento del negoziato. I negoziati dovranno essere avviati anche a livello di branca. Gli accordi scaturiti dai negoziati si applicheranno anche nelle imprese dove non sia stato possibile concludere alcun accordo. In mancanza di accordo-quadro alla data del 1° agosto 2008, le regole organizzative e di svolgimento dei negoziati saranno fissate per decreto.

La nuova legge fissa il contenuto dell'accordo-quadro, dell'accordo di branca e, nel caso, del decreto (ad esempio, le condizioni nelle quali un'organizzazione sindacale rappresentativa potrà procedere alla notifica al datore di lavoro dei motivi per i quali essa intende depositare l'avviso di sciopero, o il periodo di tempo nel quale, dopo la notifica dello sciopero, il datore di lavoro è tenuto a riunire le organizzazioni sindacali rappresentative che hanno indetto lo sciopero - massimo tre giorni).

Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio "minimo" in caso di sciopero o di altra prevedibile perturbazione del traffico (art. 4) la nuova legge definisce le condizioni nelle quali l'*Autorité Organisatrice des Transports* (OAT), dopo aver consultato i rappresentanti degli utenti, fissa le priorità di collegamento in caso di perturbazione prevedibile del traffico (ad esempio sciopero o lavori) e definisce per quali priorità l'accesso costituisce un bisogno essenziale della popolazione.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Sulla base di queste priorità ogni impresa elaborerà un piano di trasporti adeguato precisando, per ogni livello di servizio, le fasce orarie e le frequenze assicurate ed un piano d'informazione per gli utenti.

Le imprese di trasporto (art. 5) dovranno anche ingaggiare negoziati con le organizzazioni sindacali di categoria in vista della firma, prima del 1° gennaio 2008, di un accordo collettivo di prevedibilità del servizio "minimo" da garantire in caso di sciopero o di altra perturbazione prevedibile del traffico. L'accordo dovrà recensire, per mestiere, funzione e livello di competenza o di qualificazione, le categorie di agenti e i loro effettivi, così come i mezzi materiali indispensabili all'esecuzione, di ciascuno dei livelli di servizio previsti nel relativo piano di trasporto, in conformità alle regole di sicurezza in vigore applicabili all'impresa. Se l'accordo non sarà raggiunto, sarà il datore di lavoro a fissare un piano di prevedibilità.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di sciopero, la legge stabilisce che i lavoratori delle categorie recensite nell'accordo o nel piano di prevedibilità dovranno informare, al più tardi 48 ore prima dello sciopero, il capo dell'impresa o il suo rappresentante dell'intenzione di partecipare allo sciopero (art. 5, II). Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni individuali dei lavoratori potranno essere utilizzate solo per l'organizzazione del servizio minimo durante lo sciopero e saranno coperte dal segreto professionale, tanto che la loro utilizzazione ad altri fini o la loro comunicazione a persone diverse da quelle incaricate dell'organizzazione del servizio "minimo" costituirà fattispecie di reato perseguibile ai sensi dell'art. 226-13 del codice penale. Sarà invece passibile di sanzione disciplinare il dipendente che non informi il datore di lavoro della sua intenzione di partecipare allo sciopero nelle condizioni sopra descritte (art. 5, II). All'inizio del conflitto le parti potranno decidere di nominare un mediatore scelto di comune accordo (art. 6, I). Dopo 8 giorni di sciopero il datore di lavoro, un'organizzazione sindacale rappresentativa o il mediatore eventualmente designato potrà decidere di organizzare un'assemblea consultiva dei lavoratori coinvolti (art. 6, II); le modalità di voto in seno all'assemblea saranno definite, di volta in volta, dal datore di lavoro nelle 24 ore successive alla decisione di convocare l'assemblea; il datore di lavoro ne informerà l'ispettore del lavoro e la consultazione dovrà essere assicurata secondo modalità tali da garantire il segreto di voto; non solo, il suo risultato non potrà comunque essere d'impedimento all'esercizio del diritto di sciopero. La remunerazione del lavoratore partecipante allo sciopero sarà ridotta in funzione al periodo di giorni di mancato lavoro e alla partecipazione allo sciopero, con l'eccezione dei supplementi salariali per carichi di famiglia (art. 10).



Germania

Legge

CIRCOLAZIONE STRADALE - SICUREZZA

Gesetz zur Einführung eines Alkoholverbots für Fahranfänger und Fahranfängerinnen vom 19. Juli 2007 (BGBl. I, S. 1460) – Legge che introduce il divieto di consumare alcolici per i neopatentati

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1460.pdf>

Con l'approvazione della legge che introduce il divieto di consumare alcolici per i neopatentati (*Gesetz zur Einführung eines Alkoholverbots für Fahranfänger und Fahranfängerinnen*) del 19 luglio 2007, entrata in vigore il 1° agosto, il Parlamento federale tedesco si è posto l'obiettivo di arginare il fenomeno molto diffuso dell'alcolismo alla guida, tenuto conto che i protagonisti di tanti gravi incidenti stradali sono giovani o giovanissimi: l'inesperienza e l'atteggiamento disinibito causato dall'alcol aumentano il già alto rischio di incidenti stradali che coinvolgono persone appartenenti a questa fascia di età. Sebbene le statistiche sugli incidenti stradali determinati dall'uso di alcol parlino, in modo particolare, di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, spesso anche i principianti alla guida, di età più avanzata, restano coinvolti in incidenti stradali sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

La nuova normativa federale modifica il codice della strada (*Straßenverkehrsgesetz*), introducendo il "livello zero" (*Null-Promille-Grenze*), vale a dire il divieto assoluto di bere alcolici per chi si mette alla guida e possiede la patente da meno di due anni o non ha ancora compiuto il 21esimo anno di età. La limitazione del divieto assoluto di consumare alcol al periodo di prova (*Probezeit*), che in Germania ha una durata biennale, si considera una misura sufficiente, in quanto si presume che al termine di tale periodo si sia raggiunto un migliore controllo del veicolo e si sia sviluppata una maggiore consapevolezza alla guida. La regola del divieto assoluto di alcol era stata già introdotta in precedenza per i conducenti professionali (camionisti, trasportatori di merci pericolose, tassisti, sanitari ed autisti di veicoli a noleggio). Le nuove disposizioni adeguano l'ordinamento tedesco alla legislazione di diversi Stati membri dell'Unione europea, come la Spagna, l'Austria ed i Paesi Bassi, che impongono ai giovani conducenti o ai principianti alla guida bassi livelli di alcol o il suo divieto assoluto. Inoltre, in alcuni Stati dell'Unione europea esistono regolamenti che stabiliscono per tutti gli autisti il livello zero di alcol (Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria) o un livello massimo dello 0,5 per mille (Estonia, Lituania, Polonia e Svezia).

Per chi non si attiene alle regole, sono previste sanzioni pesanti, quali multe da 125 euro, la privazione di due punti (su venti totali) della patente o la sua sospensione nel caso in cui il livello di alcol superi lo 0,5 per mille. Inoltre, se nel conducente neopatentato sarà

segue



riscontrata anche una minima traccia di alcol, il periodo di prova della patente gli verrà raddoppiato da due a quattro anni.

I colpiti da tale sanzione avranno l'obbligo di partecipare ad un seminario di perfezionamento (*Aufbauseminar*), allo scopo rafforzare e integrare le proprie conoscenze delle regole stradali; infine, saranno obbligati al risarcimento delle spese per le pratiche istruite dall'autorità per il rilascio delle patenti di guida (*Führerscheinbehörde*). Le forze di polizia tedesche, per legge, possono obbligare il conducente a sottoporsi sia all'analisi dell'alito (*Atemalkoholanalyse*) sia al prelievo del sangue (*Blutprobe*) presso una struttura ospedaliera.

Al compimento del ventunesimo anno di età, qualora si sia concluso il periodo di prova (*Probezeit*), si applicherà il limite generale per la concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille, stabilito nel paragrafo 24, comma 1, del codice della strada.



Germania

Legge

SOCIETÀ - TASSAZIONE

Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 (BGBl., I, S. 1912) - Legge di riforma della tassazione delle imprese

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s1912.pdf>

In linea con l'attuazione del programma di governo della Grande coalizione, la riforma della tassazione delle imprese rappresenta un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di crescita ed occupazione in Germania.

La nuova disciplina punta infatti a ridurre la pressione fiscale complessiva sulle aziende dall'attuale 38,65 per cento al 29,83 per cento, al fine di rendere la piazza finanziaria tedesca più competitiva e dotata di maggiore attrattività per l'investimento diretto estero.

La riforma sostenuta dal Governo sarà in parte finanziata con la chiusura di alcuni *loopholes* fiscali e con l'introduzione di una tassa sui *capital gains* dal gennaio 2009, vale a dire con la riduzione al minimo dell'arbitraggio fiscale, che attualmente consente alle imprese tedesche di trasferire i propri profitti fuori del territorio nazionale per sfruttare i più convenienti regimi fiscali esteri, sottraendo così notevoli entrate fiscali alle casse dello Stato.

Il pacchetto di misure legislative dell'*Unternehmensteuerreform* comprende una lunga serie di modifiche di diverse leggi di natura prevalentemente fiscale. Pur rimanendo invariato il principio della diversa tassazione tra le società di capitali - soggette all'imposta sul reddito delle società (*Körperschaftsteuer*) - e le società personali e le imprese individuali - soggette all'IRPEF (*Einkommensteuer*), le nuove disposizioni cercano di attenuare gli effetti della disparità di trattamento tra questi due forme societarie. Fino ad ora le *Personengesellschaften* hanno versato, in base ai loro profitti, fino al 42 per cento di tasse. La riforma prevede quindi una sorta di agevolazione fiscale per questo tipo di società che in futuro sarà tassata con un'aliquota massima del 28,25 per cento.

Un altro punto fondamentale della riforma è l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2009, di un'imposta forfettaria a saldo (*Abgeltungsteuer*), nella misura unitaria del 25 per cento, per gli interessi, i dividendi e i profitti derivanti dalla cessione di investimenti di capitale.

I disavanzi per il fisco, risultanti dagli sgravi fiscali previsti dalla nuova disciplina, devono essere compensati da un nuovo calcolo dei profitti aziendali. È stato quindi introdotto un certo limite degli interessi (c.d. *Zinsschranke*). Gli interessi sui crediti non agiscono più completamente come una forza riduttiva sui guadagni se viene superata una determinata proporzione degli interessi sui profitti. Tale rapporto dovrebbe essere del 30 per cento. Vigge tuttavia un limite libero di un milione di euro, in modo che le piccole

segue



aziende siano escluse dall'applicazione della nuova misura.

Lo scopo del limite degli interessi è piuttosto quello di impedire che i grandi complessi industriali trasferiscano i loro profitti a filiali del gruppo in paesi dove le tasse sono più basse, ma accreditino in Germania le perdite subite. Per le grandi imprese il limite previsto dalla nuova legge non vale se esse riescono a dimostrare che la struttura finanziaria delle loro filiali all'estero è simile alla propria.

Altre disposizioni introdotte dalla riforma riguardano l'imposta sull'attività commerciale (*Gewerbesteuer*), la cui aliquota viene abbassata dal 5 al 3,5 per cento. Tuttavia, in futuro questo tipo di tassa non sarà più deducibile dai profitti come spesa aziendale.

Le nuove disposizioni fiscali contribuiscono infine alla semplificazione delle procedure relative all'ammortamento (*Abschreibung*).

Nella decisione con cui il *Bundesrat* ha espresso il suo consenso all'approvazione del progetto di riforma fiscale per le imprese, la Camera dei *Länder* ha sollecitato una maggiore considerazione del ceto medio esortando il Governo a verificare nel 2009 gli effetti prodotti dalla riforma e, in particolare, gli aggravii che, con molta probabilità, in base ad alcune delle misure introdotte, riguarderanno la classe media della società.



Regno Unito

Legge

CONSUMATORI - TUTELA

Consumers, Estate Agents and Redress Act 2007

(Legge promulgata il 19 luglio 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070017_en.pdf

Il *Consumers, Estate Agents and Redress Act*, che ha ricevuto il *Royal Assent* il 19 luglio 2007, rafforza e rende più efficiente la tutela dei consumatori nel Regno Unito attraverso la creazione di un nuovo organismo nazionale unitario di rappresentanza dei consumatori, il *National Consumer Council*. La nuova legge introduce inoltre forme di risarcimento nei settori dei servizi postali, dell'energia e delle agenzie immobiliari e migliora la disciplina degli agenti immobiliari e della vendita *doorstep*.

Il testo riguarda in particolare tre aree specifiche della tutela dei consumatori:

- la rappresentanza dei consumatori – le disposizioni della legge rafforzano la rappresentanza dei consumatori attraverso l'unificazione dei precedenti *National Consumer Council*, *Energywatch* e *PostWatch* in un unico organismo di tutela, il *National Consumer Council*; il nuovo organismo rappresenterà gli interessi del consumatore con poteri più forti che in precedenza, con la possibilità di trattare più efficacemente nei confronti del governo, degli enti regolatori e delle industrie dei settori interessati e con il beneficio di poter attingere dall'esperienza e dalla pratica provenienti da un gran numero di settori, a garanzia di una maggiore attenzione nei confronti del denaro dei consumatori;

- le forme di risarcimento nei settori dell'energia e dei servizi postali – la legge introduce procedure specifiche per assicurare la soluzione delle controversie con i consumatori e forme di compensazioni risarcitorie, ove garantite; le nuove disposizioni prevedono che gli stessi fornitori nei settori dell'energia e dei servizi postali (e del settore "acqua", al quale la disciplina verrà estesa dopo opportuna consultazione forse già dal 2008) partecipino alla messa a punto di un "piano di risarcimento" (*redress scheme*); inoltre gli organismi che regolamentano i settori dell'energia e dei servizi postali approveranno con propri regolamenti le procedure per il trattamento dei reclami dei consumatori che saranno obbligatorie per i fornitori dei suddetti settori;

- il *Consumer Voice* – la legge estende il "*Consumer Direct*" (servizio di assistenza telefonica e *on line* finanziato dal governo inglese per fornire informazioni e consulenza su temi riguardanti i consumatori) alle richieste d'informazioni e ai reclami da parte dei consumatori nei settori del gas, dell'energia elettrica e dei servizi postali, al fine di assicurare una linea di comunicazione più semplice tra chi presenta reclami in uno dei settori regolamentati e un servizio di consulenza per il singolo consumatore.

segue



Per quanto riguarda gli agenti immobiliari, la legge dà attuazione ad una parte delle raccomandazioni emerse dalla relazione dell'*Office of Fair Trading* (OFT) sul mercato delle agenzie immobiliari, pubblicata nel 2004 (testo consultabile all'indirizzo Internet http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft693.pdf).

In particolare le disposizioni approvate:

- prevedono che gli agenti immobiliari predispongano un progetto (*scheme*) per la creazione di un *Ombudsman* indipendente e riconosciuto, che deciderà su tutte le controversie nel Regno Unito tra agenti e acquirenti o venditori di proprietà residenziali;
- chiedono agli agenti immobiliari di creare e conservare per sei anni i fascicoli sulle operazioni condotte per i loro clienti;
- attribuiscono all'*Office of Fair Trading* (OFT) e ai *Trading Standards Officers* poteri di ispezione sui *files* di un agente immobiliare relativi ad una transazione;
- attribuiscono all'OFT maggiori opportunità di valutare l'idoneità di un agente immobiliare all'esercizio della professione.

Infine, per quanto concerne la vendita a domicilio, le nuove disposizioni prevedono l'estensione alle visite a domicilio "su richiesta" di alcune forme di tutela delle quali godono i consumatori per le visite a domicilio non richieste, con particolare riguardo ai diritti alla cancellazione e alla previsione di un periodo di "ripensamento" (*cooling off period*, nel quale l'acquirente ha diritto di recedere da un contratto di vendita).



Spagna

Legge

CONCORRENZA

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28848-28872.pdf>)

In linea con le politiche comunitarie a tutela della concorrenza, la nuova legge, approvata con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, rafforza il sistema spagnolo di difesa della concorrenza già esistente, dotandolo di nuovi strumenti e di una struttura istituzionale tale da garantirne l'effettività sui mercati.

La legge si compone di cinque titoli che regolano: gli aspetti sostanziali (condotte vietate e concentrazioni economiche), i profili istituzionali, la Commissione Nazionale della Concorrenza, gli aspetti procedurali e il regime sanzionatorio.

Per quanto concerne le condotte restrittive della concorrenza, pur confermando il divieto di abuso di posizione dominante e di accordi tra imprese volti a fissare, in modo diretto o indiretto, i prezzi, o a limitare e controllare la produzione, la legge dispone che tali divieti non siano applicabili a quelle restrizioni della concorrenza proporzionali ai benefici che generano in termini di allocazione delle risorse e quindi, di benessere generale e alle c.d. "condotte *de minimis*", cioè quelle che non sono suscettibili di alterare in maniera significativa la concorrenza. Queste ultime saranno disciplinate per via regolamentare.

Le disposizioni relative al regime di controllo sulle concentrazioni economiche introducono alcune novità. Innanzitutto la definizione di concentrazione è imperniata sul cambio stabile della struttura di controllo, "*de iure*" o "*de facto*", di un'impresa come conseguenza della fusione di due o più imprese o parti di imprese in precedenza indipendenti, l'acquisizione da parte di un'impresa del controllo intero o parziale di una o più imprese o la creazione di un'impresa in partecipazione. Le operazioni di concentrazione devono essere notificate preventivamente alla Commissione Nazionale per la Concorrenza, nel caso in cui si pervenga al controllo di un mercato per una quota pari o superiore al 30 per cento. Tuttavia l'effetto sospensivo del regime obbligatorio di notifica non dovrà essere necessariamente applicato.

Il Titolo II istituisce la Commissione Nazionale per la Concorrenza, autorità indipendente incaricata di preservare, garantire e promuovere la concorrenza effettiva sui mercati nazionali e di vigilare sulla corretta applicazione della legge in esame. La struttura del nuovo organismo è di tipo piramidale ed è composta dalla *Dirección de Investigación* e dal Consiglio, che è un organo collegiale formato dal Presidente della Commissione e da sei consiglieri (tutti nominati dal Governo su proposta del Ministro dell'Economia tra giuristi, economisti o professionisti di comprovato prestigio; il mandato dura sei anni e

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



non potrà essere rinnovato). Il Consiglio è l'organo decisionale della Commissione che, su proposta della *Dirección de Investigación*, decide i casi concreti, esprime pareri sulle questioni di competenza della Commissione, decide la mancata applicazione dell'effetto sospensivo nelle procedure di notifica delle concentrazioni, giudica l'adempimento degli obblighi contenuti nelle risoluzioni e nelle decisioni relative alle condotte proibite e alle concentrazioni. La Direzione è incaricata dell'istruttoria delle cause che pervengono alla Commissione e le sottopone al Consiglio, della soluzione delle questioni incidentali che insorgono nell'ambito delle istruttorie e più in generale della vigilanza sul rispetto della legge in esame, potendo tra l'altro chiedere d'ufficio la notificazione delle concentrazioni, come disposto dall'articolo 9.

Il Titolo IV disciplina gli aspetti procedurali relativi sia al controllo delle condotte proibite che delle concentrazioni.

In particolare, il secondo capitolo di tale titolo disciplina il procedimento sanzionatorio, che potrà essere avviato d'ufficio o su denuncia e sarà preceduto dall'istruttoria a carico della *Dirección de Investigación*. In tale fase sarà garantito il diritto al contraddittorio e alla difesa dei denunciati. Sulla base dell'istruttoria e della proposta della Direzione, il Consiglio potrà riconoscere o meno l'esistenza di una condotta proibita oppure potrà ritenere la condotta stessa non sufficientemente lesiva del rispetto della concorrenza. Le risoluzioni del Consiglio potranno contenere: l'ordine di cessazione delle condotte proibite entro un determinato termine, l'imposizione di condizioni o obblighi determinati, l'ordine di rimuovere gli effetti derivanti dalle condotte lesive della concorrenza, l'imposizione di multe. Il presunto trasgressore potrà presentare alla *Dirección de Investigación* una proposta di impegno a rimuovere gli effetti della violazione, che dovrà essere negoziata con la Direzione stessa e sottoposta al Consiglio, che potrà approvarla con una risoluzione che renderà vincolanti i termini dell'impegno.

Infine, la legge in esame mantiene le due fasi relative alla procedura di controllo sulle concentrazioni, ma ne affida la competenza alla Commissione Nazionale per la Concorrenza. Nella prima fase, della durata massima di un mese, si analizzano e si decidono le operazioni che non pongono problemi di concorrenza. Nella seconda fase si compie un esame approfondito dell'operazione di concentrazione, a cui è ammessa la partecipazione dei terzi interessati, affinché il Consiglio adotti la risoluzione finale. Durante il procedimento si prevede la possibilità per i notificanti di presentare proposte di impegno a rimuovere i problemi di concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione. Nel caso in cui la risoluzione finale adottata dal Consiglio proibisca o subordini a particolari condizioni un'operazione di concentrazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze disporrà di un termine di 15 giorni per sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere entro un mese.

Il Titolo V disciplina il regime delle sanzioni, introducendo ulteriori elementi di novità. In particolare si stabilisce con chiarezza la massima sanzione per ogni tipo di infrazione, agganciandola in ogni caso al volume totale del fatturato del trasgressore e si prevede la pubblicità di tutte le sanzioni comminate, per amplificarne l'effetto dissuasivo.



Spagna

Legge

ENERGIA ELETTRICA

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (BOE núm. 160)

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/05/pdfs/A29047-29067.pdf>

La legge in esame recepisce nell'ordinamento spagnolo gli articoli, in attesa di trasposizione, della direttiva 2003/54/CE.

L'obiettivo del provvedimento è quello di assicurare l'indipendenza effettiva nella gestione delle reti, di assicurare la totale trasparenza ed imparzialità nei confronti dei terzi che intendono accedere alle infrastrutture del sistema energetico, evitando il rischio di posizioni dominanti e di comportamenti lesivi della concorrenza. Per il completamento del mercato interno dell'elettricità, si anticipa la data di apertura dei mercati e si disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei gestori della rete di trasporto e di distribuzione, assicurando in tal modo ai piccoli consumatori l'accesso alla rete in maniera non discriminatoria.

La *Ley 54/1997 del Sector Eléctrico* e le relative norme attuative avevano individuato il regime giuridico delle attività afferenti all'erogazione dell'energia elettrica (generazione, trasporto, distribuzione, commercializzazione e scambi intracomunitari e internazionali) e le modalità di gestione economica e tecnica del sistema elettrico, nel rispetto di quanto disposto dalla norme comunitarie all'epoca vigenti. L'elemento di novità introdotto dalla direttiva 2003/54/CE è quello di consentire la coesistenza di più forme organizzative del sistema elettrico, pertanto la legge in esame si compone di un solo articolo, che apporta numerose modifiche alla *Ley 54/1997*.

Per quanto concerne l'obbligo a carico degli Stati membri di designare un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo del settore, la nuova legge assegna tale compito all'Amministrazione Generale dello Stato, alle Comunità Autonome e alla Commissione Nazionale per l'Energia. In particolare, la Commissione dovrà vigilare sulla gestione e sull'assegnazione della capacità di interconnessione, sui meccanismi destinati a risolvere i problemi di congestione delle reti, sulla separazione contabile effettiva onde evitare finanziamenti incrociati tra attività di generazione, trasporto, distribuzione ed erogazione, sul livello di trasparenza e di concorrenza del mercato elettrico, sulle condizioni e sulle

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



tariffe di connessione applicabili ai nuovi produttori di elettricità.

La configurazione attuale del mercato elettrico spagnolo viene radicalmente riformata attraverso l'eliminazione dell'erogazione a tariffa a partire dal 1° gennaio del 2009. Da tale data il mercato sarà completamente liberalizzato e i consumatori potranno liberamente scegliere il proprio erogatore. Conformemente a quanto disposto dalla direttiva, la Spagna individuerà delle tariffe di ultima istanza (prezzo massimo regolato a livello nazionale dal Governo), che potranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2010 solo ai consumatori con erogazione a bassa tensione. Dal 2011 potranno essere assoggettati a tali tariffe solo i consumatori, che abbiano contrattato una potenza inferiore a 50 KW.

Mediante ordinanza del Ministro dell'Industria, previa intesa con la Commissione Delegata del Governo per gli Affari Economici, sarà disciplinata l'individuazione di tali tariffe. Il Governo designerà i soggetti erogatori di ultima istanza, i quali saranno obbligati a tenere una contabilità differenziata per tale attività rispetto a quella di erogazione su libero mercato.

La legge in esame introduce una differenziazione tra la rete di trasporto primaria e quella secondaria. La prima sarà costituita da linee con tensione nominale pari o superiori a 380 KV. Tale differenziazione permette di ampliare il ruolo delle Comunità Autonome in relazione alla autorizzazioni di installazioni per il trasporto secondario, che non eccedono la competenza territoriale di ogni Comunità.

Per migliorare il coordinamento nei processi di pianificazione tra le Comunità Autonome e l'amministrazione statale, la legge esige come requisito di autorizzazione per le installazioni, sia per quelle ordinarie (produzione elettrica convenzionale) sia per quelle speciali (produzione mediante energie rinnovabili), l'aver ottenuto previamente l'accesso alle reti di trasporto o distribuzione corrispondenti. Infine, il Governo può stabilire il diritto ad un premio per le installazioni di cogenerazione di potenza superiore a 50 MW, analogamente a quello previsto per le energie rinnovabili.



Spagna

Legge

SERVIZI FINANZIARI / CONSUMATORI - TUTELA

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (BOE núm. 166)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29985-29991.pdf>)

Il provvedimento in esame completa il recepimento della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari destinati ai consumatori, che era stata già parzialmente recepita dalla *Ley 34/2003*, recante modifiche alla normativa relativa ai servizi assicurativi privati.

La legge in esame, conformemente a quanto disposto dalla direttiva, persegue l'obiettivo di rafforzare la protezione dei consumatori attraverso due misure: l'introduzione di un regime rigoroso di informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore prima della stipula del contratto e la possibilità di recedere dal contratto entro un dato termine, per semplice volontà del sottoscrittore. L'ambito di applicazione del provvedimento è esteso a tutti i contratti relativi a servizi finanziari prestati, negoziati e stipulati a distanza, erogati da istituti di credito, da società di investimento, di assicurazioni, di gestione di fondi pensione e di servizi finanziari in genere. L'articolo 3 dispone innanzitutto l'irrinunciabilità dei diritti riconosciuti dalla legge stessa a favore dei consumatori ed è, quindi, nullo qualsiasi atto di rinuncia ad essi.

L'articolo 7 elenca in maniera dettagliata tutte le informazioni che il fornitore del servizio deve mettere a disposizione del consumatore prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. In particolare in relazione al fornitore devono essere indicati: identità, attività principale, indirizzo geografico rilevante nel rapporto tra consumatore e fornitore, se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro. In relazione al servizio finanziario devono essere forniti: la descrizione delle principali caratteristiche del servizio, il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo, qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite, modalità di pagamento e di esecuzione, qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato. Altre informazioni vanno garantite sul contratto a distanza vero e proprio: esistenza di un diritto di recesso e, se esiste, durata e modalità

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



di esercizio, durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari, informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi. Tutte le informazioni elencate dovranno essere fornite in forma cartacea o su supporto duraturo accessibile al consumatore con sufficiente anticipo rispetto alla stipula del contratto.

Per quanto concerne il diritto di recesso, l'articolo 10 dispone che il consumatore avrà a disposizione un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza senza dover indicare i motivi e senza alcuna penalizzazione. Tale termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi ad oggetto assicurazioni sulla vita. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto oppure dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 7 della legge stessa, se tale data è successiva. Il diritto di recesso non si applica nel caso di servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti operazioni di cambio, quote di un organismo di investimento collettivo, valori mobiliari, *futures* ecc.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. Il fornitore non potrà esigere alcun pagamento nel caso in cui non abbia agevolato la conoscenza del diritto di recesso e se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

Politiche sociali



Francia

Legge

SICUREZZA SOCIALE

Loi n. 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (J.O. del 22 agosto 2007)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0755909L>)

La legge n. 2007-1223, denominata il “*paquet fiscal*” in favore del lavoro, dell’occupazione e del potere d’acquisto, dà attuazione ad uno degli impegni del Presidente della Repubblica, assunti davanti ai francesi in occasione dell’inizio del suo mandato.

Le misure adottate hanno in particolare lo scopo di:

- Recuperare il lavoro come valore – le ore supplementari di lavoro (complementari per i lavoratori a tempo parziale) saranno esonerate dall’imposta sul reddito e daranno diritto ad una riduzione degli oneri sociali a carico dei lavoratori e ad una deduzione forfetaria degli oneri a carico dei datori di lavoro

- Favorire l’accesso alla proprietà – i mutui, sottoscritti nel periodo tra il 6 maggio e il 21 agosto 2007, o da sottoscrivere per l’acquisizione dell’abitazione principale daranno diritto, per i primi cinque anni, ad un credito d’imposta sul reddito pari al 20% degli interessi versati, entro il limite di un vantaggio fiscale annuale di 3750 euro per persona singola - 7500 euro per ogni coppia, somme raddoppiate se un membro della coppia è handicappato e maggiorate di 500 euro per ogni figlio a carico. Naturalmente se il credito d’imposta, nei termini sopra indicati, eccede l’imposta dovuta dovrà essere rimborsato per l’eccedenza.

- Sostenere i più giovani – i giovani con meno di 26 anni che lavorano continuando gli studi saranno esonerati dall’imposta sul reddito entro il limite di tre volte l’ammontare dello SMIC mensile. Le donazioni alle giovani generazioni saranno favorite con una franchigia d’imposta per una somma fino a 30000 euro per ognuno dei figli o dei nipoti. Inoltre, al fine di trasmettere il frutto di una vita di lavoro senza ulteriori oneri fiscali, il 95 per cento delle successioni in linea diretta saranno esonerati dai diritti di “*mutation*” a titolo gratuito. Anche il congiunto sopravvissuto, coniuge o legato al defunto da un PACS, beneficerà dello stesso esonero.

- Sviluppare le piccole e medie imprese - le PMI svolgono un ruolo importante nel processo d’innovazione e nella creazione di occupazione e nella crescita. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo delle PMI, le somme investite nel capitale di tali imprese potranno essere dedotte dall’imposta di solidarietà *sur la fortune*, entro il limite di 50000 euro l’anno. Della stessa misura beneficeranno anche gli organismi di collocamento, gli istituti pubblici di ricerca e d’insegnamento e le fondazioni di pubblica

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



utilità.

- Migliorare la capacità della Francia di attrarre o mantenere capitali in patria attraverso il relativo trattamento fiscale – lo “scudo fiscale” (*bouclier fiscal*) sarà rafforzato con l’abbassamento dal 60 al 50 per cento dei redditi la base imponibile; nel computo di tale 50 per cento saranno comprese anche la *contribution social généralisée* (CSG) e la *contribution au remboursement du debit social* (CRDS) e la contribuzione addizionale sui redditi da patrimonio e sui redditi da attività (imposte già commisurate su tutto o parte del reddito personale). L’obiettivo è quello di mantenere o favorire il ritorno in Francia di capitali che potranno essere impiegati in investimenti destinati all’economia produttiva.

- Condizionare le “liquidazioni d’oro” alle performance lavorative - le liquidazioni d’oro dei dirigenti non saranno più automatiche e saranno oggetto della massima trasparenza. Soprattutto il loro versamento sarà condizionato, anche per i contratti già in corso, al superamento dell’esame dei risultati raggiunti da ogni singolo dirigente.

- Reddito di solidarietà attiva – viene introdotto, in via sperimentale, il concetto di “reddito di solidarietà attiva” che prefigura una profonda riforma dei “minimi sociali” destinata a permettere una migliore articolazione tra le prestazioni sociali e il reddito da lavoro. La sperimentazione sarà avviata in dipartimenti “volontari” e riguarderà i soggetti che beneficiano di un reddito minimo di collocamento (*revenu minimum d’insertion*) e del sussidio di “genitore unico” (*allocation de parent isolé*). I dipartimenti potranno garantire ai titolari del RMI, con una modulazione delle prestazioni esistenti, un aumento del reddito per l’esercizio di ogni attività professionale svolta, per una durata massima di tre anni. Nei territori interessati dalla sperimentazione, lo Stato metterà in atto un dispositivo analogo anche per i soggetti beneficiari dell’*allocation* di “genitore unico” i quali non sono, attualmente, sufficientemente garantiti dalle iniziative finalizzate al collocamento e al ritorno al lavoro.



Francia

Legge

UNIVERSITÀ

Loi n. 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (J.O. del 11 agosto 2007)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX0757893L>

La legge in esame pone i fondamenti della riforma complessiva del sistema universitario francese, che il Governo intende realizzare e completare nei prossimi cinque anni della legislatura. In particolare essa incide profondamente sull'organizzazione e il funzionamento delle università accordando ad esse l'autonomia e i mezzi indispensabili per affermare la loro eccellenza scientifica e garantire ai giovani il diritto allo studio.

Il titolo I della legge, composto da un solo articolo, definisce le missioni del servizio pubblico dell'insegnamento superiore: la formazione iniziale e continua, la ricerca scientifica e tecnologica e la valorizzazione dei risultati ottenuti, l'orientamento e l'inserimento professionale, la diffusione della cultura e l'informazione scientifica e tecnica, la partecipazione alla costruzione dello spazio europeo dell'insegnamento superiore e della ricerca, la cooperazione internazionale.

Il titolo II riguarda la *governance* delle università di cui il presidente costituisce la figura di riferimento. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri eletti del consiglio di amministrazione, il suo mandato ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Ha autorità sull'intero personale dell'università e dispone di un diritto di veto sulle assegnazioni di personale. Nomina le personalità esterne all'istituzione che completano la formazione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio comprende dai 20 ai 30 membri che rappresentano equamente l'intera comunità universitaria, formando un organo di direzione coerente costituito per la realizzazione di un progetto di istituto. I componenti, che rappresentano il personale insegnante, sono eletti in base ad un sistema elettorale proporzionale a scrutinio di lista, simile a quello previsto per le elezioni comunali. Del consiglio fanno parte anche 7 o 8 membri esterni di cui almeno 2 o 3 in rappresentanza delle collettività territoriali ed uno del mondo delle imprese.

La legge estende le competenze del consiglio attribuendo ad esso la facoltà di creare delle unità di formazione e di ricerca e di proporre la creazione di scuole ed istituti interni all'università.

Un rafforzamento della collaborazione tra lo Stato e le università è stato realizzato attraverso l'istituzione dei contratti pluriennali di istituto che definiscono gli orientamenti strategici e costituiscono uno strumento di gestione cui partecipano i rappresentanti delle varie componenti dell'università.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il titolo III della legge è dedicato alle nuove responsabilità delle università. In particolare, per quanto riguarda il finanziamento, è stato stabilito che gli istituti universitari disporranno, entro un termine massimo di cinque anni, di un *budget* globale, comprensivo delle retribuzioni, elaborato dallo Stato in collaborazione con i consigli di amministrazione delle università.

In materia di gestione delle risorse umane la legge attribuisce al presidente ed al consiglio di amministrazione nuove competenze, per cui al consiglio spetta la definizione e modulazione degli obblighi di servizio degli insegnanti ricercatori, mentre al presidente è conferita la facoltà di attribuire premi al personale e di creare dispositivi di cointeressenza per migliorare la retribuzione dei più meritevoli.

La legge ridefinisce inoltre la procedura di assunzione dei docenti ricercatori destinati ad occupare un posto resosi vacante o un impiego di nuova creazione, prevedendo la nomina, da parte dei rappresentanti del personale docente membri del consiglio di amministrazione, di un comitato di selezione composto da esperti della disciplina, e per metà da insegnanti ricercatori esterni all'università.

L'autonomia delle università è rafforzata dalla disposizione che autorizza lo Stato a trasferire agli enti pubblici a carattere scientifico, culturale e professionale, che ne facciano domanda, la piena proprietà dei beni mobili ed immobili messi a loro disposizione.

Dal punto di vista degli studenti, la legge rafforza il principio della libertà di iscrizione al primo ciclo degli studi universitari negli istituti della circoscrizione di residenza senza alcuna selezione. Al momento della preiscrizione le università hanno l'obbligo di informare ed orientare gli studenti. Inoltre è resa obbligatoria la creazione in ogni istituto di un ufficio di aiuto all'inserimento professionale.



Germania

Legge

BIOETICA

Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats (Ethikratsgesetz – EthRG) vom 16. Juli 2007 (BGBl., I, S. 1385) – Legge istitutiva del Consiglio etico tedesco

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1385.pdf>

Con il provvedimento in esame viene istituito il Consiglio etico tedesco (*Deutscher Ethikrat*), un organismo autonomo e permanente, costituito da 26 esperti, provenienti da diversi settori scientifici, che si occupano in particolare di questioni morali, sociali, scientifiche, mediche e giuridiche, nonché delle presumibili conseguenze che tali questioni possono avere per la sfera individuale e per quella sociale. Il nuovo organismo sostituisce il Consiglio etico nazionale (*Nationaleer Ethikrat Deutschlands*) che era stato creato il 2 maggio 2001 non con una legge *ad hoc* ma da una decisione del Governo federale. L'attività del Consiglio etico nazionale si è quindi conclusa con l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo Consiglio. L'ultima riunione si è infatti tenuta a Berlino l'11 settembre 2007.

Tra i compiti del nuovo Consiglio, definiti dall'art.2 della legge istitutiva, figurano in particolare l'informazione del pubblico e la promozione del dibattito sociale su temi etici; la formulazione di pareri e raccomandazioni ai fini dell'attività politica e legislativa; la cooperazione con consigli etici e istituzioni similari di altri paesi e di organizzazioni internazionali. Il nuovo Consiglio si caratterizza infatti per la sua duplice funzione di *forum* nazionale di dialogo sociale e di organo consultivo per i principali soggetti dell'attività politico-istituzionale.

Una volta all'anno il Consiglio realizza almeno una manifestazione pubblica su questioni etiche, in particolare nel campo delle scienze biologiche. Può inoltre organizzare ulteriori manifestazioni, audizioni e riunioni pubbliche.

Il Consiglio etico formula pareri sulla base di una propria decisione, per conto del Parlamento o del Governo federale. A tali organi istituzionali presenta una relazione scritta annuale sulle attività svolte nel corso dell'anno e sullo stato del dibattito sociale.

Nello svolgimento delle sue funzioni e delle sue attività il Consiglio etico è autonomo e indipendente ed è vincolato soltanto allo svolgimento dei compiti che gli sono affidati sulla base della legge in esame. I membri del Consiglio etico esercitano la loro carica in modo autonomo e personale; non possono appartenere a nessun organo legislativo sia esso federale o regionale, né al Governo federale o a quello di un *Land*.

La nomina dei 26 membri del Consiglio spetta la Presidente del *Bundestag*, sulla base delle proposte formulate per metà dallo stesso *Bundestag* e per metà dal Governo.

segue





La durata della carica è di quattro anni ed è possibile la rielezione. Ciascun membro può tuttavia comunicare per iscritto al Presidente del *Bundestag* la volontà di ritirarsi dal Consiglio etico in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, il Consiglio etico può istituire al suo interno gruppi di lavoro *ad hoc* affinché si occupino di temi specifici. Per l'esecuzione delle sue funzioni il Consiglio è inoltre assistito da un ufficio di carattere amministrativo, allestito dal Presidente del *Bundestag* e sottoposto al Presidente dello stesso Consiglio.

Il Consiglio si riunisce di solito una volta al mese; le discussioni del Consiglio sono di regola pubbliche, così come i pareri, le raccomandazioni e le relazioni che possono dar conto anche delle eventuali opinioni divergenti sostenute da alcuni membri. Il Consiglio può tuttavia decidere di riunirsi non pubblicamente e di non rendere pubblici gli esiti delle discussioni non pubbliche.

L'art. 9 della legge impone sia ai membri del Consiglio che a quelli dell'ufficio l'obbligo alla riservatezza sulle discussioni non pubbliche e sulla documentazione che il Consiglio etico ha contrassegnato come riservata e confidenziale. L'obbligo alla riservatezza si riferisce anche alle informazioni che vengono fornite al Consiglio etico e indicate come riservate.

In base all'art. 10 della legge, ai componenti del Consiglio etico tedesco è attribuita una indennità forfettaria e un rimborso delle spese di viaggio. L'ammontare dell'indennità è stabilita dal Presidente del *Bundestag*.



Germania

Legge

SALUTE - TUTELA / FUMO PASSIVO

Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, vom 19. Juli 2007 (BGBl., I, S. 1595) – Legge per la tutela dai danni provocati dal fumo passivo

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1595.pdf>

La legge in oggetto, approvata con il consenso obbligatorio del *Bundesrat*, introduce all'articolo 1 il divieto di fumo nelle istituzioni pubbliche dell'amministrazione federale (autorità, tribunali, uffici, enti di diretta competenza della Federazione, fondazioni, nonché il *Bundestag*, il *Bundesrat* e il *Bundespräsidialamt* - l'Ufficio del Presidente federale) e in determinati luoghi pubblici destinati al trasporto e al traffico delle persone (autobus, taxi, stazioni viaggiatori delle ferrovie pubbliche, aeromobili, navi passeggeri).

La Germania, che pone la tutela della salute tra le priorità della sua azione di Governo, con questa iniziativa legislativa si è mossa nella stessa direzione di altri paesi europei, nei quali forte è la spinta per limitare i danni che il fumo causa alla salute dell'essere umano, considerato che la pericolosità delle sostanze velenose contenute nel fumo di tabacco è una verità incontestata scientificamente (il tabacco contiene oltre quattrocento sostanze delle quali più di cinquanta sono riconosciute come potenzialmente cancerogene).

In base a studi recenti si è appurato che in Germania, annualmente, il numero delle morti causate dal fumo passivo è di circa 3.300. Recentemente, anche il Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) ha riconosciuto i pericoli derivanti dal fumo di tabacco per la vita e la salute delle persone coinvolte, affermando che, sulla base delle attuali cognizioni mediche, il fumo provoca il cancro e malattie cardiovascolari fino a condurre alla morte della persona colpita e rappresenta un pericolo anche per la salute dei non fumatori.

La Repubblica federale tedesca, inoltre, si è impegnata a convertire in legge nazionale la Convenzione quadro sul controllo del tabacco (*Framework Convention on Tobacco Control – FCTC*), varata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'OMS. Essa costituisce il primo strumento internazionale vincolante sulla salute, negoziato sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della sanità. All'articolo 8 della Convenzione si stabilisce che le Parti riconoscono che ricerche scientifiche hanno inequivocabilmente dimostrato che il fumo passivo provoca morte, malattia e invalidità e che ogni Parte adotterà provvedimenti legislativi, esecutivi e amministrativi volti alla protezione dal fumo passivo sul posto di lavoro, in spazi chiusi, nei mezzi pubblici così come negli spazi e nelle istituzioni pubbliche.

La legge finalizzata alla tutela dai danni provocati dal fumo passivo (*Gesetz zum Schutz*

segue





vor den Gefahren des Passivrauchens) entrata in vigore il 1° settembre 2007, oltre ad introdurre il divieto di fumo nei luoghi sopra citati, modifica, all'articolo 2, il regolamento riguardante il posto di lavoro (*Arbeitsstättenverordnung*), obbligando il datore di lavoro ad adottare misure volte a proteggere la salute dei dipendenti non fumatori.

Un'altra importante misura è stata introdotta all'articolo 3 della normativa in oggetto recante modifiche alla legge sulla tutela dei giovani (*Jugendschutzgesetz*), nella parte in cui si innalza da 16 a 18 anni il limite di età per la vendita dei tabacchi, allo scopo di impedire agli adolescenti l'acquisto di sigarette. Da recenti ricerche è emerso che è in continua ascesa la tendenza dei giovani che scelgono di non fumare e che ritengono il fumo fortemente nocivo per la salute; non a caso, infatti, la quota di fumatori di età compresa tra i 12 e i 17 anni è diminuita dal 28 per cento nel 2001 al 18 per cento nel 2007.



Germania

Legge

TRAPIANTI

Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebe-gesetz), vom 20. Juli 2007 (BGBl I, S. 1574) – Legge sulla qualità e sulla sicurezza dei tessuti e delle cellule umani

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1574.pdf>

Il trapianto di tessuti e di cellule umani è un settore della medicina in rapida crescita, che offre notevoli opportunità per il trattamento di malattie gravi, ma che presenta nel contempo per il paziente il rischio di produrre eventi e reazioni avversi. Al fine di garantire la massima sicurezza in questo campo, l'Unione europea ha approvato la direttiva n. 2004/23/CE, contenente norme di qualità in materia di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani.

Con la legge in commento la Germania ha attuato tale direttiva, mediante una serie di modifiche, contenute negli artt. 1, 2 e 3, rispettivamente alle leggi federali sui trapianti (*Transplantationsgesetz* del 1997), sui farmaci (*Arzneimittelgesetz* nella versione consolidata del 2005) e sulle trasfusioni (*Transfusionsgesetz* del 1998). In particolare, la legge federale sui trapianti cambia titolo assumendo quello di "Legge sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di organi e tessuti (*Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben – Transplantationsgesetz*).

In Germania i tessuti e le cellule necessari per i trapianti sono forniti in prevalenza da "banche" locali operanti a livello di ospedale o di clinica, in particolar modo banche di tessuti e preparati ossei, e da un piccolo numero di "banche" costituite a livello regionale e nazionale. Tali banche, per quanto concerne i requisiti di qualità e sicurezza, osservano le "Linee guida per la gestione di una banca ossea" (*Richtlinien zum Führen einer Knochenbank*), stabilite dalla Camera federale dei medici (*Bundesärztekammer*), nonché le disposizioni normative contenute nella legge federale sui farmaci (la già citata *Arzneimittelgesetz*). La nuova legge interviene a completare e ad aggiornare questo sistema di regolazione, inserendovi i requisiti di qualità e sicurezza previsti a livello comunitario.

L'adeguamento alla normativa europea è effettuato mediante una serie di disposizioni: innanzitutto, il campo di applicazione della legge sui trapianti viene esteso ai tessuti e alle cellule del midollo osseo nonché a quelli estratti dall'embrione e dal feto. Un principio essenziale introdotto dalla nuova legge è che le donazioni e i trapianti di organi hanno la priorità sul prelievo di singole parti degli stessi.

Similmente, il campo di applicazione della legge sui farmaci viene esteso ai tessuti e alle

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



cellule che, in un ospedale o in una clinica, vengono estratti, trattati o usati sotto la responsabilità di un medico appartenente alla struttura. Inoltre, viene agevolata l'importazione da paesi terzi verso la Germania di tessuti la cui origine è tracciabile dal donatore al ricevente e viceversa. Infine, sono state istituite procedure trasparenti e semplificate per quanto riguarda la notifica agli istituti dei tessuti di eventi e reazioni avversi riscontrati nei pazienti sottoposti a trapianti.



Regno Unito

Legge

PENSIONI

Pensions Act 2007

(Legge promulgata il 26 luglio 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070022_en.pdf

Con l'approvazione della presente legge è stata completata la prima parte della riforma complessiva del sistema pensionistico del Regno Unito, avviata dal Governo nel 2002 con l'istituzione di un'apposita commissione di studio sulle pensioni, la quale pubblicò due rapporti intermedi (il secondo dei quali, intitolato "*A New Pension Settlement for the Twenty-First Century. The Second Report of the Pensions Commission*" ed uscito nel novembre 2005, è stato esaminato nel bollettino LS n. 6 del 2005, p.51-52) ed un rapporto finale nell'aprile 2006. A tali rapporti ha fatto seguito la pubblicazione di due Libri bianchi del Governo ("*Security in Retirement: towards a new pensions system*" del 25 maggio 2006 e "*Personal Accounts: a new way to save*" del 12 dicembre 2006), il primo dei quali propedeutico alla presentazione al Parlamento del *Pensions Bill*, avvenuta lo scorso novembre 2006.

Il testo approvato contiene disposizioni riguardanti, in primo luogo, il sistema pensionistico statale, nonché altre disposizioni concernenti i piani pensionistici aziendali e privati ed i conti pensione individuali. La legge intende, nel complesso, estendere la copertura della pensione di vecchiaia a favore di alcune fasce deboli, svantaggiate dalla normativa precedente, aumentando nel contempo il trattamento economico e finanziando l'aumento di spesa con il graduale innalzamento dell'età pensionistica, reso indispensabile anche dall'invecchiamento generale della popolazione.

Le principali misure contenute nella legge sono:

- riduzione del numero degli anni di contribuzione necessari all'ottenimento della Pensione Statale di Base (*Basic State Pension*) al massimo livello, che passano da 44 anni per gli uomini e da 39 per le donne a 30 anni per entrambi i sessi, a partire dal 6 aprile 2010;
- semplificazione e miglioramento delle regole e delle procedure per l'accredito dei contributi a favore di categorie precedentemente svantaggiate, come coloro (in genere donne) che devono prestare assistenza domiciliare ai propri figli fino all'età di 12 anni oppure sono impegnate, per almeno 20 ore alla settimana, nell'assistenza a disabili gravi del proprio nucleo familiare;
- adeguamento economico della Pensione Statale di Base non più in consonanza con l'aumento dei prezzi al consumo (misura introdotta dai governi Thatcher) ma in base all'accrescimento dei salari, a partire dal 2012, in caso di congiuntura economica favorevole o, al più tardi, a partire dal 2015;

segue



- semplificazione e miglioramento delle regole e delle procedure per il calcolo e l'accredito dei contributi anche con riferimento alla Pensione Integrativa Statale (*State Second Pension*), che a partire dal 2030 sarà interamente costituita da importi fissi aggiuntivi settimanali (*flat-rate weekly top-up*) alla Pensione Statale di Base. La possibilità di accedere alla Pensione Integrativa Statale viene riconosciuta anche per quelle categorie particolarmente svantaggiate, precedentemente indicate con riguardo alla Pensione Statale di Base;

- elevamento graduale dell'età pensionabile (*State Pension age*), attualmente fissata a 60 anni per le donne ed a 65 per gli uomini. In primo luogo, a partire dal 2010 e fino al 2020, l'età per le donne verrà progressivamente elevata a 65 anni e successivamente, a partire dal 2024 e fino al 2046, l'età per entrambi i sessi verrà gradualmente aumentata fino a 68 anni;

Con riferimento ai piani pensionistici aziendali e privati (*occupational and personal pension schemes*), la nuova legge introduce varie misure volte a semplificare la gestione amministrativa collegata a tali piani (con riduzione dei costi connessi), tra le quali si segnala l'abolizione della possibilità, finora accordata ai lavoratori, di passare dalla Pensione Integrativa Statale ad un piano pensione aziendale del tipo "a contribuzione definita" (*defined contribution basis*), dal momento in cui la Pensione Statale di Base verrà indicizzata seguendo l'aumento dei salari. Ciò al fine sia di assicurare trattamenti economici più favorevoli per i lavoratori sia di ridurre i costi gravanti sull'amministrazione finanziaria dello Stato, dovuti ai complessi meccanismi di gestione di tali passaggi.

La presente legge intende infine preparare la futura riforma dei conti pensione individuali (*personal accounts*), attuativa del secondo Libro Bianco precedentemente citato ("*Personal Accounts: a new way to save*" del dicembre 2006) e che sarà realizzata con la presentazione di un prossimo disegno di legge governativo in materia. La legge, a tale proposito, istituisce una nuova *authority* indipendente, denominata *Personal Accounts Delivery Authority*, incaricata di presentare proposte sull'argomento, al fine di aiutare quelle fasce di lavoratori con stipendi medio-bassi a costituirsi una pensione aggiuntiva personale, costituita mediante quote definite di accantonamenti propri, del datore di lavoro e dello Stato.



Spagna

Legge

LAVORO AUTONOMO

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE núm. 166)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf>)

Nell'aprile 2004 il candidato alla Presidenza del Governo spagnolo, José Luís Rodriguez Zapatero, illustrando il suo programma di governo innanzi al Congresso dei deputati, indicò tra le misure da adottare nella legislatura l'approvazione di uno Statuto dei lavoratori autonomi, al fine di migliorare le condizioni del lavoro autonomo attraverso il riconoscimento della sua peculiarità.

A seguito di tale impulso il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali istituì una commissione di esperti, incaricata di studiare la situazione economica ed il regime giuridico dei lavoratori autonomi, formulando proposte legislative al riguardo. Successivamente anche il Parlamento, in sede di approvazione del Bilancio generale dello Stato per l'anno 2006 (Legge 30/2005) e mediante un'apposita risoluzione al Governo, votata al termine del dibattito sullo stato della Nazione del maggio 2006, invitava il Governo a presentare un disegno di legge in materia.

La legge 20/2007 sullo Statuto del lavoro autonomo, approvata definitivamente alla fine di giugno 2007, si pone quindi, come dichiarato nella esposizione dei motivi che precede l'articolato, come primo esempio di regolamentazione sistematica ed unitaria del lavoro autonomo nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, nei quali le disposizioni in materia si trovano disperse nel *corpus* della legislazione del lavoro e della sicurezza sociale.

Il testo della legge è suddiviso in cinque titoli, completato da diverse disposizioni aggiuntive, transitorie e finali.

Il Titolo I definisce l'ambito di applicazione della legge ed introduce una definizione generale di lavoratore autonomo, accompagnata dall'indicazione delle categorie incluse ed escluse. In particolare, la legge si applica a "le persone fisiche che realizzano in maniera abituale, personale, diretta, per conto proprio e al di fuori dell'ambito di direzione e organizzazione di un'altra persona, un'attività economica o professionale a scopo di lucro, dando o meno occupazione a lavoratori per conto di altri" (art. 1); in tale definizione sono compresi i lavori realizzati in maniera abituale dai familiari delle persone sopra indicate, nel caso in cui non possano essere considerati lavoratori per conto di altri, in base alle norme dello Statuto dei lavoratori.

Il Titolo II regola il regime professionale del lavoratore autonomo e stabilisce un catalogo dei diritti e doveri, corredato da disposizioni particolari in materia di prevenzione degli infortuni, tutela dei minori e garanzie economiche. Di particolare

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 4/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



interesse è il Capitolo III che disciplina la figura specifica del “lavoratore autonomo economicamente dipendente” (*trabajador autónomo económicamente dependiente*), che si colloca tra il lavoratore autonomo classico ed il lavoratore dipendente.

Tale categoria si applica a coloro che “realizzano un’attività economica o professionale a titolo di lucro ed in maniera abituale, personale, diretta e predominante per una persona fisica o giuridica, denominata cliente, dal quale dipendono economicamente per il fatto di percepire da quello almeno il 75 per cento delle proprie entrate da reddito di lavoro e di attività economiche o professionali” (art. 11). La legge enumera poi una serie di altri requisiti che devono essere presenti, al fine di identificare in maniera univoca e tendenzialmente restrittiva la categoria del lavoratore autonomo economicamente dipendente, eliminando zone grigie che possano favorire l’utilizzazione illecita di tale figura professionale.

Il Titolo III riguarda i diritti collettivi dei lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla rappresentatività delle loro associazioni professionali. La legge istituisce inoltre (art. 22) il Consiglio del Lavoro Autonomo (*Consejo del Trabajo Autónomo*), organo consultivo del Governo in materia socioeconomica e professionale del lavoro autonomo. Il Consiglio sarà composto da rappresentanti delle associazioni professionali dei lavoratori autonomi più rappresentative, il cui ambito di attività sia intersettoriale e statale, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative e da rappresentanti dell’Amministrazione generale dello Stato, delle Comunità autonome e dell’associazione degli enti locali più rappresentativa in ambito statale.

Il Titolo IV stabilisce i principi generali in materia di protezione sociale, raccogliendo le disposizioni esistenti in materia di sicurezza sociale, con riguardo all’iscrizione, la contribuzione e la tutela dei lavoratori autonomi.

Il Titolo V è invece dedicato al sostegno ed alla promozione del lavoro autonomo e contiene indirizzi generali rivolti ai pubblici poteri affinché, nei rispettivi ambiti di competenza, attuino misure specifiche volte a diffondere una cultura imprenditoriale, con riferimento a tre versanti privilegiati: riduzione dei costi di avvio dell’impresa, impulso alla formazione professionale ed adozione di politiche fiscali incentivanti.

Tra le disposizioni finali si segnalano: l’obbligo per il Governo di informare annualmente il Parlamento sull’esecuzione delle previsioni contenute nella legge, la fissazione ad un anno del tempo massimo consentito per l’attuazione regolamentare delle disposizioni riguardanti le caratteristiche del contratto di lavoro del lavoratore autonomo economicamente dipendente e, infine, l’indicazione di una *vacatio legis* di tre mesi per l’entrata in vigore della legge.



Spagna

Legge

RICERCA SCIENTIFICA / BIOETICA

Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (BOE núm. 159)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf>)

Con la presente legge sulla ricerca biomedica si è completata la riforma avviata con l'approvazione della Legge 14/2006 sulle tecniche di procreazione assistita (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 3 del 2006, p. 48-49), disciplinando anche gli aspetti non considerati in quella legge, con particolare riguardo alla tematica della cosiddetta "clonazione terapeutica".

Il testo si basa, secondo quanto detto nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato, sui principi dell'integrità della persona e della protezione della dignità e identità dell'essere umano, in qualunque ricerca biomedica che implichi interventi su di esso, con particolare attenzione alla libera autonomia dell'individuo, al divieto di discriminazioni, al dovere di riservatezza di coloro che accedono ad informazioni di carattere personale ed al principio della gratuità delle donazioni di materiale biologico, in consonanza con quanto già stabilito dalla Legge 41/2002 sull'autonomia del paziente e della Legge organica 15/1999 sulla protezione dei dati di carattere personale.

La legge 14/2007 è divisa in otto titoli.

Nel Titolo I, contenente le disposizioni generali, è definito l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge. In particolare la "ricerca biomedica" (*investigación biomédica*) comprende:

- le ricerche legate alla salute umana che implicino procedimenti invasivi;
- la donazione e utilizzazione di ovociti, spermatozoi, preembrioni, embrioni e feti umani, o loro cellule, tessuti e organi, per finalità legate alla ricerca biomedica e alle sue possibili applicazioni cliniche;
- il trattamento di campioni biologici;
- la conservazione e lo spostamento di campioni biologici;

Il testo disciplina inoltre:

- le biobanche;
- il Comitato Spagnolo di Bioetica e gli altri organi con competenze nel settore della biomedicina;
- i meccanismi di sostegno e promozione, pianificazione, valutazione e coordinamento della ricerca biomedica.

E' esclusa dal testo la tematica del trapianto di organi, tessuti o cellule, già regolata dalla Legge 30/1979 sull'estrazione e il trapianto di organi.

Nel titolo I, che specifica in dettaglio la tutela dei diritti già menzionati nell'esame

segue





dell'esposizione dei motivi, vi è anche l'istituzione dei Comitati Etici di Ricerca (*Comités de Ética de la Investigación*), che dovranno essere costituiti all'interno di ogni centro che pratica la ricerca biomedica ed essere accreditati presso l'autorità statale o regionale competente, che ne garantisce l'indipendenza e l'imparzialità.

Il Titolo II è dedicato alle ricerche che implicano procedimenti invasivi sugli esseri umani e contiene disposizioni sui diritti all'informazione ed al consenso dei partecipanti alla ricerca e sulla valutazione preventiva del danno che può essere arrecato dalla stessa.

Il Titolo III riguarda la donazione e utilizzazione di embrioni e feti umani e di loro cellule, tessuti o organi, ed è applicata solo ad embrioni o feti morti o che abbiano perso la loro capacità di sviluppo biologico; è quindi espressamente vietato che l'interruzione di gravidanza possa avere tale finalità previa. Al contrario, ogni intervento su embrioni o feti vivi, all'interno dell'utero, dovrà avere solo finalità diagnostiche o terapeutiche.

Particolare interesse riveste il Titolo IV, sulla donazione, l'utilizzo e la ricerca con cellule e tessuti provenienti da embrioni umani ed altre cellule simili, che, nel rispetto della Legge 14/2006 sulla procreazione assistita, consente l'uso esclusivo degli embrioni soprannumerari e ribadisce il divieto della creazione di preembrioni ed embrioni a fini di ricerca scientifica; ogni progetto di ricerca con campioni biologici provenienti da embrioni dovrà inoltre ottenere il parere favorevole della neoistituita Commissione di Garanzia per la Donazione e l'Utilizzazione di Cellule e Tessuti Umani, organo ascrivito all'Istituto della Salute Carlo III. La legge permette però l'utilizzazione di "qualunque tecnica per ottenere cellule staminali umane", con fini terapeutici o di ricerca, senza la creazione di embrioni, quindi anche attraverso "l'attivazione di ovociti mediante trasferimento nucleare", secondo le tecniche sperimentali afferenti alla cosiddetta "clonazione terapeutica" (enucleazione, sostituzione e riprogrammazione cellulare). Nel medesimo titolo è prevista anche la costituzione della Banca Nazionale delle Linee Cellulari, con struttura a rete coordinata centralmente dall'Istituto della Salute Carlo III.

Il Titolo V si occupa innanzi tutto delle analisi genetiche e dell'utilizzazione dei campioni biologici umani, disciplinando in dettaglio il loro svolgimento o ottenimento, il diritto all'informazione del paziente ed il suo consenso; nel medesimo titolo viene anche definito lo statuto giuridico delle "biobanche" (*biobancos*), la cui costituzione, per le biobanche di carattere nazionale, dovrà essere autorizzata dal Ministero della Sanità e del Consumo, mentre per le altre è richiesta l'autorizzazione dell'ente regionale competente, che provvederà comunque alla loro iscrizione nel Registro Nazionale delle Biobanche per la Ricerca Biomedica, posto anch'esso sotto la dipendenza dell'Istituto della Salute Carlo III.

Nel Titolo VI sono elencate le possibili violazioni amministrative, che in Spagna sono classificate in illeciti lievi, gravi e molto gravi; le corrispondenti sanzioni pecuniarie possono arrivare, nei casi molto gravi, fino ad 1 milione di euro.

Il Titolo VII istituisce il Comitato di Bioetica di Spagna (*Comité de Bioética de España*), organismo indipendente, di carattere consultivo, per gli aspetti etici e sociali della biomedicina e delle scienze della salute, composto da personalità qualificate del mondo scientifico, giuridico e bioetico, nominate dal Ministro della Salute su proposta di diversi ministeri e delle Comunità autonome.

Il Titolo VIII è dedicato, infine, alla promozione e al coordinamento della ricerca biomedica nell'ambito del Sistema Nazionale della Salute.

Indice delle voci

BIOETICA (DE) (ES).....	45, 55
CARCERI (UK).....	16
CIRCOLAZIONE STRADALE - SICUREZZA (DE).....	27
CONCORRENZA (ES).....	33
CONSUMATORI - TUTELA (UK) (ES).....	31, 37
DOCUMENTI D'IDENTITÀ (DE).....	10
ENERGIA ELETTRICA (ES).....	35
FUMO PASSIVO (DE).....	47
INFORMATICA - DIRITTO PENALE (DE).....	12
INTERCETTAZIONI (US).....	20
LAVORO AUTONOMO (ES).....	53
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (UK).....	14
PARTITI POLITICI - FINANZIAMENTO (ES).....	18
PENE ALTERNATIVE (UK).....	16
PENSIONI (UK).....	51
RECIDIVA (FR).....	9
RICERCA SCIENTIFICA (ES).....	55
SALUTE - TUTELA (DE).....	47
SCIOPERO (FR).....	25
SERVIZI DI SICUREZZA (US).....	20
SERVIZI FINANZIARI (ES).....	37
SICUREZZA SOCIALE (FR).....	41
SOCIETÀ- TASSAZIONE (DE).....	29
TRAPIANTI (DE).....	49
TRASPORTI PUBBLICI (FR).....	25
UNIVERSITÀ (FR).....	43

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America